

COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio Di Siracusa
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 7 del 26/02/2023

Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale
All'Assessore al Bilancio
Al Responsabile del Settore Finanziario
All'Ufficio Protocollo
protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it
Ufficio Segreteria
segreteria@pec.comune.rosolini.sr.it

Oggetto: Proposta di deliberazione di GM n. 33 del 24 febbraio 2023 avente per oggetto valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali esercizio 2023 (art.1 c. 862 l. 145/2018) - competenza della giunta in via d'urgenza, salvo ratifica consiliare (art.175, c.4 - art.250, c.2 Tuel) degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 2020)”

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 10:00, in modalità web causa urgenza, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente, giusta nomina di cui alla Deliberazione Consiliare n. 15 del 26 maggio 2022, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Fabrizio Immormino – qualifica Presidente;
- il Revisore Eleonora Napolitano – qualifica Componente;
- il Revisore Salvatore Maira – qualifica Componente.

Premesso che:

- il Collegio ha ricevuto a mezzo pec in data 24 febbraio 2023, la proposta di delibera di GM n. 33/2023 del 24/02/2023 di cui in oggetto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 08/11/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati;
- il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario con atto consiliare n. 51 del 23/10/2019;
- il Comune, ad oggi, non ha adottato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e quindi, può operare in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti

all'ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 2020) con riferimento all'esercizio in corso, e comunque nei limiti delle entrate accertate (art. 250 TUEL);

- l'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal comma 854 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, stabilisce che gli Enti Locali sono tenuti a stanziare, entro il 28 febbraio 2022, nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali" per l'importo calcolato ai sensi del comma 862 della L. n. 145/2018 che confluisce a fine esercizio, nella quota libera del risultato di amministrazione, qualora l'ente al 31 dicembre 2021 rilevi un debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2020 e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio oppure, pur rispettando la suddetta condizione, presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2021, non rispettoso dei termini di cui all'art 4 del D. Lgs. n. 231/2002;
- l'art. 1, comma 859, stabilisce che "A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."
- l'art. 1, comma 861, stabilisce che "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare";
- l'art. 1, comma 862, prevede che "Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”
- l'art. 1, comma 867, “A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

Considerato che:

le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC-Area RGS) degli indicatori di cui al citato art. 1, comma 859, per l'anno 2022, del Comune di Rosolini sono le seguenti:

- ***riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31 dicembre 2022 elaborato da PCC-Area RGS in data 02 febbraio 2023 euro 599.268,01 (debito scaduto al 31 dicembre 2021: euro 794.888,50)***
- ***importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2022: euro 8.200.000,00 e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2022 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari al 0,75%***
- ***tempo medi ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2022 elaborato da PCC-Area RGS in data 02 febbraio 2023: 36 giorni;***

le risultanze di cui sopra non garantiscono il rispetto per l'anno 2022 delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 859, della Legge N. 145/2018 e che richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1, comma 862, della Legge N. 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2023 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali per l'importo di euro 205.188,61,27 come da prospetto Modello Sintetico allegato B alla presente.

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

Visti altresì

- il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il D.lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati;
- il D.lgs n. 126/2014;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso, considerato e visto,

il Collegio esprime parere favorevole in ordine all'approvazione da parte della Giunta Municipale della proposta di cui in oggetto relativa alla **valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali esercizio 2023 (art.1 c. 862 l. 145/2018)**.

I sottoscritti danno atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni apposte in formato digitale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fabrizio Immormino (Presidente)

Dott.ssa Eleonora Napolitano (Componente)

Dott. Salvatore Maira (Componente)